

**Il Presidente**

.....OMISSIONE.....

**Oggetto**

.....OMISSIONE..... – Nuovo Ospedale .....OMISSIONE..... – dibattito pubblico - art. 40, d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0180-2025

FUNZ CONS 53/2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 settembre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 118335, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 dicembre 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata l'Amministrazione richiedente, in relazione al progetto relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale .....OMISSIONE..... nel Comune .....OMISSIONE....., rappresenta che ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 36/2023 è previsto l'obbligo del ricorso al dibattito pubblico per le tipologie di opere indicate nella tabella 1 dell'allegato I.6 del Codice. Tale tabella non ricomprende espressamente le strutture sanitarie, mentre fa generico riferimento alle "Infrastrutture ad uso sociale, culturale, scientifico o turistico". La stessa Amministrazione rappresenta, inoltre, che il Comune .....OMISSIONE..... ha individuato l'area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale e che è stato predisposto, dalla stazione appaltante, il documento di indirizzo alla progettazione. La previsione del quadro economico dell'opera prevede un importo complessivo di euro 371.787.051,64, come definito in sede di approvazione del D.I.P., nel quale sono incluse anche voci non riguardanti direttamente i lavori, come ad es. le indennità degli espropri e più in generale di acquisizione dell'area; inoltre, dall'importo complessivo andrebbero escluse alcune voci, come ad es. l'IVA. Alcune voci, pertanto, potrebbero non concorrere al raggiungimento della soglia dei 300 milioni di euro prevista dalla norma, cifre peraltro definibili ad oggi soltanto in modo presuntivo e stimate applicando percentuali obbligatorie in conformità del Codice Appalti (art. 5, All.I.7, D.lgs. 36/2023). A parere del RUP incaricato, rielaborando il quadro economico e distinguendo le voci direttamente riconducibili alla logica del "complesso dei contratti

previsti” la somma complessiva ammonterebbe ad euro 289.197.828,78, quindi inferiore ai 300 milioni previsti per il ricorso obbligatorio al dibattito pubblico.

Per quanto sopra, l’Amministrazione richiedente – rappresentando che la .....OMISSIONIS..... non ha istituito un organismo regionale competente per il dibattito pubblico - chiede all’Autorità di esprimere avviso in ordine all’obbligatorietà del ricorso al dibattito pubblico in relazione all’opera in oggetto, nonché al valore della stessa, fornendo indicazioni in merito al significato da assegnare al concetto di “*complesso dei contratti*” che determina la soglia di obbligatorietà e chiarendo se nella determinazione del valore complessivo dell’opera debbano includersi esclusivamente le attività necessarie e direttamente legate alla costruzione del presidio ospedaliero (importo lavori comprensivo di tutte le opere complementari stabilite dalla valutazione ambientale strategica, esclusa IVA, importo per spese tecnico professionali direttamente correlate alla costruzione dell’opera, quali progettazione, verifica, direzione lavori, collaudi, escluse IVA), con esclusione quindi degli altri importi come quelli previsionali (es. imprevisti, mitigazione d’impatto, accantonamenti per varianti inclusa la parte revisioni prezzi, le imposte varie, gli oneri previdenziali, ecc.), nonché quelli relativi all’indennizzo per espropri, riferiti alla procedura amministrativa antecedente al contratto di appalto e non rientrante nei contratti per la diretta realizzazione del Nuovo Ospedale.

Preliminariamente sull’istanza di parere sopra indicata, sembra opportuno sottolineare che, contrariamente a quanto osservato dall’Amministrazione richiedente nella nota sopra indicata, non rientra nella sfera di competenza dell’Anac il rilascio di pareri preventivi in ordine alla sottoposizione di una specifica opera al dibattito pubblico ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 36/2023, fatto salvo l’esercizio del potere di cui all’art. 220, comma 3, del Codice medesimo, in caso di gravi violazioni del d.lgs. 36/2023 che legittimano l’Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, come individuate dall’art. 6, commi 2 e 3 del “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)”, approvato con Delibera n. 268 del 20 giugno 2023 (tra le quali l’“omesso svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio”, ex art. 6, co. 2 lett. d).

In ottica di ausilio per l’Amministrazione medesima, con riguardo all’oggetto dei quesiti posti sembra utile richiamare in primo luogo le considerazioni svolte nella Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023 sull’istituto del dibattito pubblico, anche riferite all’evoluzione normativa dello stesso, secondo le quali «tale istituto non trova una diretta previsione nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, né, tantomeno, nella normativa nazionale previgente alla legge delega al codice dei contratti pubblici n. 11/2016, sebbene in essa si prevede, all’art. 1, lett. qqq), “l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”. Nondimeno, l’interesse generale correlabile al dibattito pubblico sembra ricavabile dal considerando 122 della direttiva

n. 2014/24/UE, secondo cui “i cittadini, i soggetti interessati organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/655/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto”. L’istituto, comunque, ha una tradizione consolidata nell’ordinamento francese, risalendo all’art. 2 della legge 95 – 101 del 2 febbraio 1995 (legge Barnier), relativa al rafforzamento della protezione dell’ambiente, ed è stato introdotto per la prima volta in Italia dall’art. 8 della L.R. Toscana n. 39/2013 e, successivamente all’entrata in vigore del vigente codice dei contratti pubblici, dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 84/2017, i cui commi 2 e 5 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 9 ottobre 2018, e ciò nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali. Ad ogni modo, in attuazione della legge delega sopra indicata, il legislatore statale ha introdotto l’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”, che ha demandato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, la fissazione dei criteri per l’individuazione delle opere oggetto di dibattito pubblico. Conformemente a tale previsione, è stato emanato il d.p.c.m. 76/2018, regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, che, appunto ai sensi dell’art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, alla quale è stato affidato “il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata”. In linea di continuità, ma anche nella prospettiva di conferire – su rinnovate basi – una legittimazione di diritto positivo all’istituto in questione, la legge delega al nuovo codice ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi, la “revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse” (art. 1, comma 2, lett. o) della legge 78/2022). Nel presente codice la disciplina del dibattito pubblico è delineata nell’allegato I.6, che riprende i contenuti del vigente d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, ma, nel contempo, sopprime la Commissione nazionale per il dibattito pubblico. L’allegato individua le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio, le esclusioni, il procedimento di indizione, i compiti e le funzioni sia del responsabile del dibattito che della stazione appaltante, nonché lo svolgimento di tale procedura fino alla sua conclusione».

Come si evince dalla ricostruzione dell’evoluzione del dibattito pubblico nell’ordinamento interno contenuta nel suindicato documento, la disciplina dettata in materia dal d.lgs. 36/2023, in coerenza con le indicazioni dell’art. 1, comma 2, lett. o) della l.n. 78/2022, persegue la finalità di rendere le scelte relative alla realizzazione di specifiche opere pubbliche “maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse”. Il dibattito pubblico è infatti “uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività

locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto. Uno strumento di partecipazione democratica che in prospettiva assicura una maggiore accettazione sociale dell'opera, previene contenzioso, accelera la realizzazione dell'opera stessa” (come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 reso sullo schema del previgente Codice di cui al d.lgs. 50/2016).

Finalità, queste, sottolineate anche dall'Anac, ancorché in relazione all'art. 22 del d.lgs. 50/2016, osservando che il dibattito pubblico è uno strumento utile al fine di procedere alla realizzazione di opere più in linea con l'esigenza della collettività e sottolineando l'importanza di una corretta conduzione dello stesso (anche) nelle opere in PPP (Delibera n. 219/2021).

Chiarite le finalità perseguitate dal legislatore con l'istituto in esame, quanto alla disciplina dettata in materia dal nuovo Codice, deve richiamarsi l'art. 40, comma 1, ai sensi del quale «Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità». La norma «attribuisce alla stazione appaltante o all'ente concedente il potere di indire il dibattito pubblico oltre i casi di procedura obbligatoria, e ciò nell'ipotesi in cui se ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, assicurando in ogni caso la realizzazione dell'opera entro i tempi previsti e comunque compatibili con la natura e le finalità dell'infrastruttura» (Rel. III. del Codice).

La disposizione stabilisce quindi che «Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali» (comma 3). A seguito di tale pubblicazione ed entro il termine di sessanta giorni, le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte (comma 4). Il dibattito pubblico si conclude, «entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. 6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione».

Il comma 7 della disposizione fa salva l'applicazione della «disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

Infine, il comma 8 stabilisce che «L’allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio; b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico».

L’Allegato I.6, cui rinvia la norma, riprende i contenuti del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, «adottato in attuazione dell’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016. Oltre ad alcune scelte di semplificazione anche terminologica (ad esempio, il “coordinatore del dibattito pubblico” diventa il “responsabile” dello stesso), la principale novità è costituita dalla soppressione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, già istituita dall’articolo 4 del citato d.P.C.M. n. 76/2018 con compiti di monitoraggio, regolazione e pubblicità dei dibattiti pubblici attivati dalle varie stazioni appaltanti» (Relazione Illustrativa del Codice).

Per quanto di interesse ai fini del parere, l’Allegato I.6 stabilisce all’art. 1, comma 1, che «Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1». Il comma 3 aggiunge che «Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l’ente concedente indice il dibattito pubblico su richiesta: a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera; b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento; c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti; d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento; e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna».

Nel rinviare a quanto disposto dall’Allegato I.6 in relazione ai casi di esclusione del dibattito pubblico (art.2), alla figura del responsabile del dibattito pubblico (art. 4), ai compiti della stazione appaltante/ente concedente in tale ambito (art. 5), allo svolgimento e alla conclusione del dibattito pubblico (artt. 6 e 7), si osserva che ai sensi del citato art. 3 il dibattito pubblico si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali e ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell’opera di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.

Tale ultima disposizione è riferita all’elaborazione della «relazione di progetto dell’opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l’opportunità dell’intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228» (disposizione quest’ultima attuata con Dpcm 3 agosto 2012 “in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche”).

Dunque, l'art. 3 dell'Allegato I.6, stabilisce che la fase iniziale del dibattito pubblico consiste (*i*) nella preliminare elaborazione del "progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali" - quali espressioni che devono ritenersi riferite al "progetto di fattibilità tecnico-economica" dell'opera disciplinato dagli artt. 6 e segg. dell'Allegato I.7 del Codice e al "documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali" disciplinato dall'art. 2 dello stesso Allegato; (*ii*) nella predisposizione - ai fini dell'avvio del dibattito pubblico mediante pubblicazione sul sito della stazione appaltante - della relazione di progetto dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del medesimo Allegato, sopra citata.

Seguendo le indicazioni dell'Allegato I.6, quindi, prima dell'indizione del dibattito pubblico, la stazione appaltante è tenuta a predisporre i predetti documenti progettuali, nell'ambito dei quali è altresì necessario procedere alla elaborazione delle analisi e dei documenti di cui si compongono gli stessi, tra i quali la preliminare stima dei costi necessari per la realizzazione dell'opera e, per le opere da realizzare con formule di PPP, anche un'analisi costi-ricavi (art. 2 All.1.7 per il DOCFAP, e art.6, , per PTFE).

Ne consegue, quindi, che secondo un'interpretazione congiunta dell'art. 40, con le disposizioni dell'All.16 e dell'All.I.7, nell'ambito della stima dell'investimento complessivo dell'opera da sottoporre a dibattito pubblico, la stazione appaltante deve considerare anche i costi definiti nell'ambito dell'attività progettuale sopra richiamata.

Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, con riguardo ai quesiti sollevati nell'istanza di parere, può osservarsi quanto segue.

La Tabella 1 indicata all'art. 1 dell'Allegato I.6, elenca le "tipologie di opere" e le relative "soglie dimensionali", per le quali è obbligatorio ricorrere al dibattito pubblico.

Tra le opere sopra indicate, come evidenziato dall'Amministrazione richiedente, sono incluse (tra l'altro) le "Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico" che (come soglia dimensionale) comportano «investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti».

La suindicata categoria di opere descritta in via generica sembra inclusiva dell'insieme di opere volte a soddisfare bisogni collettivi essenziali (come istruzione, sanità, cultura ecc.) e, con riguardo a quelle "a uso sociale", le stesse – per l'ampiezza della terminologia utilizzata dal legislatore - sembrano includere anche le opere socio-sanitarie, ossia le strutture deputate ai servizi di assistenza ospedaliera ed anche socio-sanitaria.

Del resto, l'eventuale esclusione delle (sole) opere socio-sanitarie, dall'ambito di applicazione del dibattito pubblico (richiesto invece per strutture dedicate a sport/cultura/turismo/ricerca), tenuto conto del valore sociale e dell'impatto che le stesse possono avere su un dato territorio, sembrerebbe contrario allo spirito dell'istituto, volto – come sopra sottolineato – a valorizzare la partecipazione dei soggetti interessati e a rendere le scelte relative alla realizzazione di specifiche opere pubbliche "maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse".

Quanto invece alla soglia dimensionale, la Tabella 1 contenuta nell'Allegato I.6 del Codice, stabilisce, come sopra indicato, che questa deve comportare "investimenti

complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti”.

Anche qui il legislatore ha utilizzato una terminologia generica, riferita al “compleSSO dei contratti previsti”, quindi necessari per l’investimento complessivo relativo alla realizzazione dell’opera/infrastruttura. Invero, al di là del dato meramente testuale della Tabella, tale indicazione dovrebbe essere interpretata sistematicamente con il complesso delle disposizioni dettate per il dibattito pubblico. Come sopra indicato, infatti, le fasi iniziali in cui si articola l’istituto, consistono nella predisposizione degli elaborati progettuali (DOCFAP ovvero PFTE secondo le indicazioni contenute nell’All. I.7), nonché della relazione di progetto dell’opera (art .5, co.1, lett. a, All. I.6). Documenti questi che contengono una stima dei costi per la realizzazione dell’opera, nei termini indicati nelle disposizioni di riferimento.

Pertanto, per la determinazione della soglia dimensionale per il ricorso al dibattito pubblico secondo la Tabella 1 citata, si dovrebbe tener conto anche della complessità dei costi già stimati a livello progettuale, quindi, delle spese tecniche e di varia natura ivi previste, inclusi i costi per l’acquisizione delle aree (oggetto di specifica richiesta da parte dell’istante), come meglio indicato nell’All. I.7 .

Una tale indicazione, del resto, può desumersi anche dalle previsioni dell’art. 41, comma 10, del Codice (riferite alla fase progettuale), a tenore della quale «Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento».

Ulteriori indicazioni in tal senso, possono trarsi dal d.lgs. 228/2011 (richiamato dall’art. 3 All. 1.6 del Codice) che, nel fornire indicazioni ai Ministeri in ordine all’attività di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, include (tra l’altro) la stima dei costi di realizzazione delle stesse (senza riferirsi ai “contratti”, nel senso indicato nell’istanza di parere).

Anche le “linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”, adottate dal MIT in relazione ai settori di competenza, ai sensi del citato d.lgs. 228/2011, in ordine alla valutazione ex ante delle singole opere, stabiliscono (tra l’altro) che «i costi di un’opera sono di norma articolati in: - Costi di investimento: materiali, espropri, manodopera, trasporti e noli, manutenzioni straordinarie negli anni di esercizio, altro (spese generali). Nell’ambito delle operazioni in PPP (e da valutare se in tutti i casi) l’ammontare dei costi d’investimento dovrebbe essere articolato in categorie di spesa (ad esempio opere civili ed impianti) al fine di rappresentare correttamente le poste oggetto di contribuzione pubblica e le diverse aliquote di ammortamento; - Costi di gestione: manutenzione ordinaria, costi per servizi, costi del personale». Ulteriori indicazioni sono fornite (tra l’altro) in merito all’analisi finanziaria, costi-benefici, dei rischi, costi-efficacia della singola opera.

Si ritiene, quindi, che per la determinazione della soglia dimensionale di cui alla Tabella 1, cui rinvia l’All. I.6 per il ricorso obbligatorio al dibattito pubblico,

l'Amministrazione sia tenuta ad effettuare una stima complessiva dell'investimento relativo alla singola opera pubblica, comprensiva anche dei costi già definiti a livello progettuale, nei termini sopra indicati.

In risposta ai quesiti sollevati nell'istanza di parere valgono quindi le considerazioni svolte in ordine alla tipologia di opere e alla determinazione della soglia dimensionale delle stesse ai fini del ricorso obbligatorio al dibattito pubblico ai sensi dell'art. 40 e dell'All.I.6 del d.lgs. 36/2023, con l'ulteriore considerazione per cui, anche qualora dall'analisi svolta dall'ente dovesse emergere un valore inferiore alla soglia di 300 milioni prevista dalla Tabella 1, secondo l'indirizzo dell'Autorità sopra richiamato e le finalità perseguitate dall'istituto, il predetto ente dovrebbe comunque valutare l'opportunità di coinvolgere, sull'opera in oggetto, gli stakeholders e la popolazione interessata, trattandosi di intervento di rilevanza sociale.

Per quanto sopra, si rimette all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

*Firmato digitalmente*